



COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA
PER LE SPESE DI GUERRA

di protocollo

Risposta al N.

del

OGGETTO

Allegati N.

Ricevo dalla Commissione
Parlamentare d'inchiesta per le
spese di guerra il foglio n° 8968/19
del 2 ~~di~~ Gen. 1923

Roma. 4/1/1923

Per Luigi

Stampato e distribuito in nome del Presidente

3 Gennaio 1923

Al sensi e per gli effetti dell'art. 10 del RD
4 maggio 1922 N. 638, trasmette all'Ecc. V. in
copia autentica, le seguenti decisioni di re-
cupero emanate da questa Commissione d'inchie-
sta:

Deliberazioni di recupero.

1. Consorzio per l'utilizzazione del materia-
le da guerra (esplosivi da mina)

2. Contratti con la ditta Officine di Villa
Perosa (Pinerole) per fornitura di pisto-
le mitragliere;

3. Banca Centrale delle Industrie (Amminista-
tere Cerradini Alfredo e Morani Fausto)
per fornitura di 4.000. cavalli dell'Amè-
rica del Nord.

4. Società "La Sorveglianza" convenzione per
la vigilanza delle operazioni di sbarco e
dei cereali.

5. Contratte per fornitura di acetate di cal-
ce e di metile con la Società Anonima
Lavorazione prodotti agricoli;

A. S. Eccellenza il
Ministro del Tesoro

R O M A

ESSEI elencati &

6. Contratti per forniture di materiale aeronautico con laditta ditta Società Ceirano Automobili Torino.
7. Contratte con la Società Anonima Traffici Portuali di Napoli per operazioni sbarco di cereali
8. Convenzione con l'Istituto Cooperative Manufatti Popolari per la liquidazione dell'Ufficio Tecnico Approvvigionamenti di Stato (U.T. S.I.M.)
9. Vendita del magazzino Centrale Militare, Vest. ed Equip. alla Espertatrice Italiana Società Anonima (E.I.S.A.)
10. Contratte con Corbella Luigi fu Vincenze per fornitura di 2.000 cavalli Americani.
11. Gulienetti Guido fu Francesco - fornitura di 3000 cavalli Americani.
12. Fratelli Genzard. - contratti per trasporto dei Depositi Centrali di Firenze, Pienza e Mantova.

Sarò grato alla Eccellenza Vestra di un cenno di ricezione.

Il Presidente

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE SPESE
DI GUERRA

=====

In merito alla gestione del Consorzio per la
utilizzazione del materiale di guerra (esplosivi da mi-
na)

Deliberando sulla relazione e sulla proposta
della Sottocommissione E ; esaminata la memoria difen-
siva presentata dal Consorzio stesso;

Ha emessa la seguente

D e c i s i o n e

Ritenuto che con contratto 24 settembre 1919
S.E. il Senatore Ettore Conti Sottosegretario di Stato
al Tesoro per la liquidazione dei servizi delle Armi e
Munizioni quale delegato dal Comitato Interministeria-
le concedeva al Consorzio per l'utilizzazione dei mate-
riali da guerra la vendita esclusiva per conto dello
Stato degli esplosivi di mina eccedenti i bisogni del-
l'Esercito e della Marina;

Che tale vendita doveva essere esaurita nello
spazio di due anni, al termine dei quali gli esplosivi
residuati giacenti nei magazzini del Consorzio doveva-
no essere ad esso addebitati ai prezzi stabiliti a quel-
la data,

Ritenuto che a compenso di tali vendite veniva pattuita la provvigione del 24% per la dinamite e gelatina, del 13% per tutti gli altri esplosivi, intendendosi con tali provvigioni compensate al Consorzio tutte le spese di qualsiasi natura sostenute dallo stesso;

Ritenuto che il prezzo di vendita degli esplosivi, fissato colle modalità degli art. li 7 = 9 e 13 della Convenzione e 3 dell'atto aggiuntivo comprendeva:

Per le (Prezzi di costo delle materie prime
dinamite =) Tassa di fabbricazione,
ti (Aliquota di L.O. 20 per trasporti ferroviari
Eventualmente: aliquota trasporti per via
(ordinaria e trasporti marittimi

(Prezzo di costo delle materie prime,
Per le) Tassa fabbricazione,
polveri = (Tassa trasformazione,
ri nere) Aliquota trasporti ferroviari, quota cambio
(imballaggi ed eventualmente aliquota trasporti
) per via ordinaria

Che di tali aliquote, la tassa di fabbricazione era dovuta alla Finanza, e le aliquote trasporti per via ordinaria e marittima la tassa di trasformazione e cambio imballaggi per le polveri nere, erano dovute al Consorzio in rimborso di spese corrispondenti; che il costo delle materie prime e l'aliquota per trasporti ferroviari erano dovute allo Stato;

Ritenuto che sul costo delle materie prime e sull'importo trasporti ferroviari coperti dall'aliquota corrispondente effettivamente incassate dallo Stato, do-

vevasi calcolare la provvigione e che invece il Consorzio calcolò, e si trattene la provvigione sull'importo lordo delle vendite, esclusa la sola aliquota per trasporti ferroviari, ^{certa} di interpretare esattamente lo spirito della convenzione che non volle certo concedere l'assurdo di una provvigione su la quota del prezzo costituita dalla tassa erariale, la Commissione delibera che sia recuperata per lucro indebito la maggiore provvigione percepita sui rimborsi che ascende:

a L. 3.026,17 per le dinamiti
" 445.521,13 per le polveri nere
" 349.207,66 per rimborsi extra

totale.... L. 797.754,96

Ritenuto che le amministrazioni militari detentrici cedevano gli esplosivi al Consorzio a peso netto, e che il Consorzio vendeva agli acquirenti a peso lordo, facendo pagare come esplosivo il peso degli involucri, dopo aver anche percepito il compenso imballaggi di L.0.75 il kg. per le polveri nere;

Che il Consorzio rivestiva la figura di Commissionario prevista dal Codice di Commercio, e che quindi gli esplosivi non divenivano mai nè in tutto nè in parte di sua proprietà, ma rimanevano di proprietà dello Stato, sino a quando le vendite operate dal Consorzio non avessero trasferita tale proprietà nei singoli acquirenti; ne deriva che gli esplosivi venduti debbono essere sca-

ricati dal Consorzio non già a peso netto come li ha ricevuti dagli Enti detentori, ma a peso lordo come li ha venduti ai compratori;

Che conseguentemente la differenza di tale peso il cui valore ammonta a L. 1.332.518,38 deve essere recuperato per lucro indebito;

Considerato che per i capi predetti nessun peso possa darsi alla eccezione sollevata dalla difesa del Consorzio per la quale, prendendo giudizio arbitrale tra esso e l'amministrazione, proprie sulle questioni che formano oggetto di questa decisione, la Commissione non avrebbe facoltà di ingerirsene. La Commissione non è organo giurisdizionale nel senso indicato dal Cod. di pr. civ. e quindi non si può dai suoi *responsi* di autorità sui generis ingenerare quella contraddizione di giudicati che è il fondamento dello istituto della litispendenza. D'altra parte se la Commissione ha l'eccezionatissima facoltà di rivedere i giudicati definitivi della autorità giudiziaria niente può impedirle di portare i suoi giudizi su liti tuttora pendenti.

Ritenuto inoltre che il versamento del ricavato dalle vendite doveva avvenire sessanta giorni dopo l'avvenuta comunicazione mensile delle vendite alla Fabbrica d'Armi di Roma, e che per colpa del Consorzio tale comunicazione avvenne diversi mesi più tardi, ritardando di altrettanto i versamenti, devonsi su tali versamenti

ritardati calcolare gli interessi commerciali ascendenti a L. 143.337,76 come lucro indebito.

Ritenuta infine l'eccessività della quota cambio imballaggi in L. 0.75 per ogni chilogramma di polvere nera, tenuto presente l'impiego di imballaggi usati, vista la perizia del Delegato ai prezzi ed il costo dei vari tipi d'imballaggio descritti in detta perizia, che ammontano complessivamente a L.667.360,29 e considerato che il Consorzio ha percepito per tale titolo L. 1.655.349, la differenza di L.887.988,75 ridotta dalla Commissione a L. 300.000, deve essere recuperata come lucro eccessivo.

Viste le leggi 18 luglio 1920 N. 999 e 29 dicembre 1921 N. 1979, ed il R.D. 4 maggio 1922, N.638,

Per tali motivi

La Commissione d'inchiesta dichiara:

Esser tenuto il Consorzio per l'utilizzazione del materiale di guerra con sede in Roma Corso Umberto N.262 a rimborsare all'Erario dello Stato per tutti i titoli predetti la somma di L. 2.573.611.

Così decisa nella seduta plenaria del 22 dicembre 1922

IL PRESIDENTE

U. Marastoni

IL SEGRETARIO *Parlamentare*

Guido Albano

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Albano

Sezione

**DIREZIONE della COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER
le SPSE di GUERRA PER i contratti RELATIVI, a FORNITURE
DI PISTOLE MITRAGLIERE**

UFFICINE DI VILLA PEROSA- PINEROLO.

La Commissione Parlamentare di inchiesta sulle
spese di guerra, nella seduta del 23 novembre 1922 ha pre-
se la seguente

Deliberazione.

Ritenute che la Ditta Officine di Villa Perosa
(PineroLO) assumeva dal 1915 al 1918 ^{non} ~~per~~ diverse forniture,
con l'Amministrazione delle State, per pistole mitragliere (lascio ^{schema} di contratte 3-7-1915; contratte 7-12-
1915 n° 175; contratte 11-12-1915 n°176; contratte 11-1-
1916 n°190; contratte 2-5-1916 n°293; contratte 12-6-1916
n°350; contratte 5-3-1917 n°845; contratte 31-1-1918
n°1732; contratte 20-4-1918 n°1227).

Che i prezzi contrattati, ^{definitivi} ~~contratti~~ da quante
poteva costituire coste di maggiori detrazioni di adde-
ssioni e commissioni estranee alle forniture in esame,
possono essere determinati nelle cifre seguenti:

2600	3100	rispettivamente per ogni 100	^{con} senza la sen- tona 3-7-1915
1800		per ^{anni} anno con contratte n° 175	
1800	"	"	n° 176
1700	"	"	n° 190
1700	"	"	n° 293

1700 per anno col contratto n° 350

800 " " n° 845

900 " " n° 1732

925 " " n° 1827

Che in base a tale *denca* dei prezzi ed ai pare-
ri emessi dalla Commissione consultiva ^{di} ~~la~~ *pre*visione dei con-
tratti il prezzo base, per ~~anno~~, può stabilirsi nella
giusta misura di L.800.

Che debba però tenersi conto della necessità
per la Ditta, di ammortizzare gli impianti e i macchinari
eccersi ~~per~~ la fabbricazione delle armi e possa quindi
di, ritenendosi esatta la cifra complessiva decotta dalle
officine di Villa Perosa in L.I.593.000 ~~riducendo~~ tale
somma all'80%, e cioè a L.I.274.000, come da ~~passi costan-~~
ti della Commissione, per la necessità di detrarre dalla
cifra complessiva di ammontamento una percentuale di re-
cupere ~~di-~~ per il valore materiale degli impianti e dei
macchinari resi inutilizzabili per effetto della sospensio-
ne delle forniture.

Che possa quindi, alle scopo di coprire la det-
ta cifra di ammontamento, elevarsi da lire 800 a 900 il
costo unitario dell'~~anno~~.

Che avendo le Officine costruite 13340 pistole
mitragliere il detto aumento venga a coprire ad esube-
ranza la somma già indicata di ~~1.200~~ *1.200* mila lire.

Che non siano da ammettersi ulteriori detrazioni
a) perché gli extraprofiti di guerra e le altre imposte

e tasse per qualsiasi titolo ^{devute} ~~domandate~~ includono rapporti con altri enti ed esami diversi da quelli rigorosamente develuti a questa Commissione Parlamentare, chiamata soltanto ad accertare un luere eccessive in relazione ad un prezzo contrattuale;

b) perché multe hanno un carattere di penale per inadempienza che prescinde da ogni esame del prezzo contrattuale;

c) perché le tasse di registro fermano corollarie logice del contratte e la Ditta deve tenerne conto preventive nell'accettare il prezzo.

Che per conseguenza la differenza tra i prezzi contrattuali e il prezzo base raggiungerebbe la cifra di L.4.503.500.

Che possa, in considerazione di ogni altre eventuale motive di eccezione ed in via ~~per~~ ^{per}temeramente equitative concedersi alle officine un ulteriore abbucno di L. L.503.500.

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare suddetta ^{deputati} ~~membri~~ responsabile le officine di Villa Perosa (Finerele) e per esse il, loro legale rappresentante ~~come~~ ^{come} Giovanni Agnelli ^{avuto} ~~tenute~~ in Serine presso la Direzione degli Stabilimenti Fiat, della somma complessiva di L.4.000.000 quale luere ~~cessive~~ ^{relative} ai contratti per forniture di pistole mitragliere, ~~separatamente~~ ^{separatamente} esaminate e concluse tra le officine stesse e l'Ann. delle State.

Il Segretario Parlamentare
 mio. *albanesi*

Il Presidente
 G. Maresca
 Il Segretario Generale
Albanesi

La Commissione Parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra nella seduta del 20 dicembre 1922 ha preso la seguente

D e l i b e r a z i o n e

Ritenuto che la Banca Centrale delle Industrie con lettera del 25 gennaio 1915, poi modificata con al- tra del Ministero della guerra del 23 febbraio successi- vo, offriva al Ministero della Guerra 4.000 cavalli del- l'America del Nord pel prezzo di dollari 230 per capo da consegnarsi sulla banchina del porto d'imbarco, che avrebbe designato la Commissione di rimonta italiana in America.

Considerato che sia da respingersi l'assunto di Corradini Alfredo fu Giovanni e Fausto Moroni fu Vin- cenzo, già amministratori della detta Banca tendente al- l'esonerazione di ogni responsabilità perchè la Banca non sa- rebbe stata la vera fornitrice dei cavalli, ma avrebbe lucrato soltanto la provvigione di L. 2.000 come da un estratto del libro giornale prodotto. A prescindere dal- la scarsa efficacia probatoria dei libri di commercio a favore dei commercianti, i rapporti giuridici tra la cessata Banca ed il Ministero della Guerra nascenti dal contratto non possono mutare. A parte ciò, dal rendicon- to della missione Maglianti-Salinas risulta che i paga- menti furono fatti alla Banca Centrale dell'industria non ad altra Ditta. Considerato che sia vano invocare l'art.919 Cod.Comm.le sulla prescrizione quinquennale

delle azioni derivante dal contratto di Società o dalle operazioni sociali. L'azione di ricupero per lucro eccessivo od indebito stabilito dalle leggi istitutive della Commissione d'inchiesta è fondata su motivi di ordine pubblico e non è derivante nè dal contratto di Società nè dalle operazioni sociali.

Considerato che sia emerso dall'inchiesta del Colonnello Fè d'Ostiani che durante il periodo della rimonta *f*aglianti un cavallo costava a Saint Louis dollari 140, che poteva subire l'aumento di 15 dollari per le spese di trasporto da Saint Louis a New York; che il medesimo prezzo trova conferma in quello dichiarato da Bradley in una citazione contro il Generale Salinas, ed in una dichiarazione rilasciata dai Soci di Holland, fornitore originario di tutti i cavalli, come fu ritenuto dalla sentenza della Sezione di accusa presso la Corte di Appello di Roma del 9 maggio 1921.

Nessun dubbio pertanto che il prezzo unitario di dollari 230 sia da ritenersi eccessivo.

Che, valutate tutte le circostanze, e tenuto conto di una percentuale di onesto lucro, si crede giusto determinare in dollari 40 pari a L. 207,20 come quota di ricupero per ciascun cavallo.

Il prodotto di L. 207,20 per 4.000 numero dei cavalli forniti dalla Banca, dà la somma totale di lire 828.800. A questa somma si deve aggiungere la tassa di

registro in L. 64.335,60 che è a carico del fornitore per l'art.72 del Regolamento per l'applicazione del Testo Unico della Legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Attesa la liquidazione della Banca Centrale delle Industrie, già esaurita, deve essere dichiarata la responsabilità in solido del Corradini e del Morani ai sensi dell'art.1 della legge 18 luglio 1920 N. 959 modificato dall'art.2 della Legge 29 dicembre 1921 N. 971, tenuto conto della rispettiva qualità di Consigliere e di Presidente del Consiglio di amministrazione esercitata nella Banca. Tanto il Corradini quanto il Morani potranno far dedurre dalle somme su indicate quanto abbiano eventualmente pagato per profitti di guerra, bene inteso, relativamente alla suddetta convenzione

= Per tali motivi =

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara Corradini Alfredo fu Giovanni residente in Roma in Via Quintino Sella N. 66, e Morani Fausto fu Vincenzo residente in Roma in Via Sicilia 138, responsabili in solido della somma di L. 828.800 (ottocentoventottomila ottocento) quale lucro eccessivo relativo alla fornitura di 4.000 cavalli a favore dell'amministrazione militare fatta dalla cessata Banca Centrale dell'industria, nonchè

della somma di L. 64.335,60 (sessantaquattromilatrecentotrentacinque e centesimi sessanta) per tassa di Registro relativa alla suddetta convenzione.

Il Presidente
G. Maradani

Il Segretario Politico
M. Albani.

Il Segretario Generale
M. Albani

4

Nella seduta plenaria del giorno 24 nov. 1922 ha emessa la seguente decisione in merito alla contestazione fatta alla Società "LA SORVEGLIANZA" per il recupero dei lucri eccessivi conseguiti nei rapporti con lo Stato

IN FATTO ED IN DIRITTO

Fin dall'inizio della gestione granaria l'Amministrazione stipulò una convenzione con la Società "La sorveglianza", per effetto della quale, detta Società assunse la vigilanza delle operazioni di sbarco dei cereali, e l'obbligo della garanzia di resa in alcuni determinati casi.

Per la vigilanza semplice (senza garanzia) fu convenuto un compenso in ragione delle tonnellate sbarcate: per la vigilanza con la garanzia di resa, la Società percepì due compensi: e cioè un premio fisso ad valore di 0,50 per il grano, e di 0,60 per l'avena, per ogni cento lire di valore della merce ed il rimborso delle eventuali eccedenze della merce in confronto del peso di polizza.

Il valore base della merce per la liquidazione così dei premi, come dei rimborsi degli eventuali ammanchi o eccedenze, non fu il valore effettivo della merce stessa, ma quello in una misura fissa convenuto.

Esso fu di L. 50 al Q. le per il riso e di L. 35 per l'orzo. Per il grano fu di L. 41 nel 1916, di L. 40 nel 1917, di L. 37 a partire dallo stesso anno 1917 fino al 31 Marzo 1921: fu poi elevato, a partire dal 1° aprile 1921 a L. 60 al A. le agli effetti del premio e della valutazione degli ammanchi, e ribassato a L. 25 per la valutazione delle eccedenze. Col nuovo contratto del 1921 fu inoltre escluso il diritto della Società al rimborso delle eccedenze nei trasbordi di cabotaggio.

Dalle indagini fatte è risultato che la Società ritrasse un guadagno eccessivo dal contratto; poiché di fronte ad un rischio tenue, fu convenuto un compenso elevato come premio, e fu inoltre attribuito alla Società il valore delle eccedenze; le quali in ogni caso sarebbero spettate allo Stato che ne era proprietario. Solo per tali eccedenze

la Società á incassó circa 1.200.000 lire.

Dalle cifre fornite dalla Direzione Generale del Commissariato, risulta che la Società dall'inizio della gestione statale (anno 1915) al 31 marzo 1922 riscosse per compensi della sorveglianza semplice lire 3.821.463, oltre a Lire 832.690 per spese varie accessorie; e L. 11.962.036 per compensi della sorveglianza con garanzia di resa.

Prescindendo dal guadagno fatto dalla Società con i premi riscossi per la sorveglianza semplice e per la sorveglianza con garanzia di resa, eccessivo in ogni caso é apparsi alla Commissione, che, oltre i premi, la Società abbia dovuto lucrare il valore delle eccedenze in Lire 1.124.407, le quali, tanto nei carichi di fob provenienti dall'estero, quanto nei trasporti di cabotaggio non potevano appartenere che allo Stato, proprietario della merce. E ciò a prescindere dalla considerazione, che, dipendendo tali eccedenze, come ipotesi piú probabile, da errori di pesatura all'imbarco nei carichi di cabotaggio, o da bagnatura del grano, esse non rappresentavano un reale ed effettivo guadagno per lo Stato. Il lucro delle eccedenze fu ritenuto eccessivo dalla stessa Amm/ne, tanto che col contratto del 1921, mentre si stabilí che gli ammanchi sarebbero stati rimborsati in base al valore di L. 60 al qle, si ridusse per le eccedenze il valore base a L. 25; e fu escluso addirittura il rimborso delle eccedenze nei trasporti di cabotaggio.

Pertanto la Sottocommissione F su proposta del Commissario da essa delegato dichiaró esservi motivi per iniziare il procedimento di responsabilità contro la società "la Sorveglianza" per il recupero dei lucri eccessivi conseguiti col suddetto contratto nei rapporti con lo Stato.

Con verbale del 21 settembre u.s. furono contestate al rappresentante della Società le risultanze degli atti, e gli fu assegnato un termine per la presentazione delle deduzioni, che credesse necessarie.

Nell'interesse della Società sostanzialmente si dedusse :
1. che nel servizio di garanzia di resa non fu lieve il rischio da essa assunto, poiché facili potevano essere gli errori di peso all'imbarco

e molteplici le cause di calo e di ammanco durante il viaggio e lo sbarco (prosciugamento della merce, possibili furti da parte degli equipaggi, perdite durante le operazioni di sbarco e di trasbordo, ecc.).

2°) che nel calcolare gli utili netti conseguiti dalla Società sull'ammontare dei premi riscossi per la garanzia di resa, bisogna sottrarre dall'ammontare stesso (12.000.000 di lire) non solo le spese generali (che essa fa scendere a L.2.134.456) e la differenza (L.4.437.309) tra il valore degli ammanchi e quello delle eccedenze, ma altresì la spesa che la Società sostenne all'estero per la sorveglianza all'imbarco (che fa ascendere a L. 1.295.175), nonché l'ammontare delle tasse e imposte per profitti di guerra in L.1.896.627.

3°) che nei confronti coi privati, la Società garantisce la resa dei cereali in corrispettivo di un premio maggiore di quello convenute collo Stato, restando sempre a suo beneficio le eccedenze: ed a tal'uopo presenta i moduli a stampa dei contratti tipo vigente ed in Francia ed in Inghilterra.

Quanto alla prima deduzione, che si riferisce al rischio corso, si osserva che la Società non assunse la garanzia per tutti gli arrivi fob) ma soltanto per quelli di provenienza nord-americana, poiché solo per quest'ultimi, com'è noto, è garantita in modo perfetto l'esatta pesatura all'imbarco fatta da elevatori meccanici. Se per il controllo del peso all'imbarco la Società avesse dovuto contare sulla propria sorveglianza, come essa afferma, avrebbe assunto la garanzia anche per i carichi di altre provenienze.

È risaputo che per gli imbarchi dal Nord America si può avere piena fiducia, come l'hanno tutti i caricatori sul peso degli elevatori attestato da certificati ufficiali trasmessi nelle contrattazioni della merce assieme alle polizze di carico.

Né è a parlare di possibili furti da parte degli equipaggi durante il tragitto e di possibili vendite che essi potevano fare della merce

negli approdi intermedi. Di essi in ogni caso rispondeva il Capitano. Restava adunque il rischio limitato alla sola possibilità di ammanchi durante le operazioni di scarico.

La tenuità del rischio è confermata dalla lievissima percentuale degli ammanchi verificatisi, che non superò il 0,22 per cento, cioè circa 2 ettogrammi a qle.

Quanto alla seconda deduzione, la Società mette in conto le intere spese generali, comprendendo in esse anche quelle erogate per la sorveglianza semplice (senza garanzia) per la quale riscosse 3.900.000 circa. La cifra quindi va ridotta in proporzione alle sole quantità garantite. Per queste ultime, come avanti si è detto, si può calcolare una spesa di circa 2.000.000 di lire, comprese le spese generali, poiché non può supporre che col compenso pattuito con la Sorveglianza la Società si facesse delle sole spese materiali di sorveglianza, rifondendo in perdita le spese generali.

La spesa di L. 1.295.175 che la Società afferma di aver sostenute per la sorveglianza all'imbarco nei porti del Nord-america, per quanto innanzi si è detto sembra eccessiva e ad ogni modo essa non è documentata.

Dalla somma infine, che si afferma pagata per imposte e tasse, bisogna detrarre la parte, che riguarda le altre operazioni e gli altri utili della Società, che non fanno parte della presente contestazione: Con deliberazione 7 ottobre 1922 la Sottocommissione F. ritenne, che rispetto alle eccedenze, alle Società dovesse applicarsi la clausola del nuovo contratto, anche per il periodo antecedente. E perciò, limitando la sua deliberazione alle eccedenze, la Sottocommissione, non intese estendere il recupero all'intera somma per esse percepite dalla Società in L. 1.124.407, ma lo ridusse a sole Lire 725.129, corrispondente

a ciò che la Società avrebbe realizzato per le eccedenze stesse in base al rapporto stabilito con la seconda convenzione l'aprile 1921 fra il valore delle eccedenze e quello degli ammanchi.

A seguito di che la Società offrì la somma di L. 325.000 rinunciando, qualora l'offerta fosse accolta, al giudizio arbitrale. La commissione ha ritenuto di potersi accettare la detta somma, sebbene molto inferiore a quella che fu determinata quale possibile recupero dei lucri eccessivi; tenuto conto che la Società si dichiara pronta a pagarla con rinuncia a ogni gravame innanzi al Collegio arbitrale, che essa Società fu già tassata per i sopraprofiti di guerra indipendentemente dallo stesso contratto; i quali profitti non sarebbero più soggetti a deduzioni. che effettivamente risulta dimostrato che il patto del rimborso a suo favore delle eccedenze è da essa incluso anche nelle contrattazioni coi privati;

La Commissione ha anche avuto riguardo al fatto, che durante il lungo periodo di esecuzione del contratto con lo Stato, la Società non diede luogo ad alcuna doglianza da parte dell'Amm/ne;

PER QUESTI MOTIVI

la Commissione, visti gli art.9 e 10 del R.Decreto 4 Maggio 1922 n. 836, delibera a favore dell'Erario il recupero della somma di Lire 325.000 a carico della Società, "La Sorveglianza" con sede in ~~Genova~~ ^{Genova} per lucri eccessivi conseguiti nei rapporti collo Stato, in conseguenza del contratto stipulato per la vigilanza e la garanzia di resa negli sbarchi dei cereali; e manda al Ministero del Tesoro per l'emanazione del Decreto, col quale si dichiara l'esecutorietà della presente deliberazione.

F. Scavini

Il Presidente

ma...

Il...

Il Segretario Generale
Emilio D'Alghiero

a ciò che la Società avrebbe realizzato per le eccedenze stesse in base al rapporto stabilito con la seconda convenzione l'aprile 1921 fra il valore delle eccedenze e quello degli ammanchi.

A seguito di che la Società offrì la somma di L. 325.000 rinunciando, qualora l'offerta fosse accolta, al giudizio arbitrale. La commissione ha ritenuto di potersi accettare la detta somma, sebbene molto inferiore a quella che fu determinata quale possibile recupero dei lucri eccessivi; tenuto conto che la Società si dichiara pronta a pagarla con rinuncia a ogni gravame innanzi al Collegio arbitrale, che essa Società fu già tassata per i sopraprofiti di guerra indipendenza dello stesso contratto; i quali profitti non sarebbero più soggetti a deduzioni. che effettivamente risulta dimostrato che il patto del rimborso a suo favore delle eccedenze è da essa incluso anche nelle contrattazioni coi privati;

La Commissione ha anche avuto riguardo al fatto, che durante il lungo periodo di esecuzione del contratto con lo Stato, la Società non diede luogo ad alcuna doglianza da parte dell'Amm/ne;

PER QUESTI MOTIVI

la Commissione, visti gli art.9 e 10 del R.Decreto 4 Maggio 1922 n. 636, delibera a favore dell'Erario il recupero della somma di Lire 325.000 a carico della Società, "La Sorveglianza" con sede in ~~Genova~~ ~~Genova~~ per lucri eccessivi conseguiti nei rapporti collo Stato, in conseguenza del contratto stipulato per la vigilanza e la garanzia di resa negli sbarchi dei cereali; e manda al Ministero del Tesoro per l'emanazione del Decreto, col quale si dichiara l'esecutorietà della presente deliberazione.

Il Segretario Generale
Emilio D'Agostino

Il Presidente
Emilio D'Agostino

Il Segretario Generale
Emilio D'Agostino

(5)

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE SPESE DI GUERRA

Sulla sistemazione del contratto per fornitura di acetato di cel-
lulo e di metile affidata alla ditta Società Anonima Lavorazione Pro-
dotti Agricoli (S.A.L.P.A.), sistemazione effettuata dal Sottosegre-
tario di Stato, Presidente della Giunta Esecutiva del Comitato Inter-
ministeriale, con decreto n° 2002 del 25 agosto 1919;

Deliberando per la relazione e le proposte della Sottocommissione
D;

Attese le difese della ditta contenute nei memoriali esibiti;

Ha ammesso la seguente

DECISIONE

Visto che la SALPA al 20 novembre 1918, data di pubblicazione dei
decreti luogotenenziali n° 1697, portante la sospensione dei lavori
per usi di guerra, e n° 1698, istitutivo del Comitato Interministeria-
le per la sistemazione delle industrie di guerra, aveva in corso uno
schema di convenzione per la fornitura di tonnellate 1500 di acetato
di calcio e di tonnellate 720 di acetato di metile;

Visto che alla stessa ditta con il citato decreto n° 2002 venne li-
quidata la somma di lire 830.000 per rescissione dei contratti con
i suoi subfornitori (Simon Carves e Barbet);

Che dall'esame dei libri contabili della ditta è venuto a risulta-
re che, mentre essa pagato alla Simon Carves, in conto progetti e
brevetti, lire 135.000 ed è ancora debitrice verso quest'ultima della
somma di lire 315.000, alla ditta Barbet invece ha pagato, a titolo
di indennizzo per rescissione della fornitura ad essa affidata, la
somma di lire 188.380;

Che in totale ai suoi subfornitori la ditta ha pagato e dovrà pa-
gare, per rescissione dei relativi contratti, la somma complessiva
di lire 638.380;

Considerato che, ai termini dell'art. 2 del citato R.L. n° 1698 del
17 novembre 1918, nel caso di rescissione o di riduzione di un con-
tratto di guerra, qual'è quello di cui trattasi, sarà indennizzata
soltanto la perdita che sia conseguenza diretta del provvedimento,
ovvia del decreto del Comitato con cui viene disposta la rescissione,
e la riduzione stessa;

Che, in conseguenza, alla ditta spettava il rimborso delle spese so-
stenute per la sua gestione fino al 10 dicembre 1918—spese che, in e-
conformità alle sue indicazioni, furono valutate e liquidate in lire
80.000—e il rimborso della somma che avrebbe dovuto pagare per res-
cissione dei contratti con i suoi subfornitori;

Che, poiché le ditte Simon Carves e Barbet, subfornitrici della SALPA,
furono da questa tacitate con il pagamento della somma complessiva
di lire 638.380, le conseguenze che essa, avendo avuto a tal uopo liqui-
date con il citato decreto la somma di lire 830.000, ha realizzato
un lucro indebito: e però dovrebbe essere tenuta a rimborsare al
pubblico Erario la differenza fra le dette due somme, cioè lire
191.620.

Che per quanto, giusta il citato articolo 2 del citato R.L. n° 1698,
non possa attribuirsi, dal punto di vista di stretto diritto, grande
importanza alle argomentazioni della ditta circa la causa della mi-
nor scomparsa alla Barbet, per rescissione del relativo contratto
(causa dovuta al maggior incasso effettuato con la vendita del ma-
teriale della Barbet effettuato nella primavera e nel 1920 ad un prezzo
triplo in confronto a quello che tale materiale aveva nella prima
primavera dell'anno precedente) e circa la parziale compensazione della
maggiore esportazione in tale anno realizzata con le spese sostenute

dopo l'emanazione del decreto di sistemazione, pur tuttavia dal punto di vista di equità non può, per evvi motivi, non tenersi conto delle anzidette argomentazioni;

Che d'altra parte, avendo la ditta, con lettera in data 5 dicembre 1922, fatto presente che, se sarà limitato il detto addebito a lire 140.000, essa provvederà a che tale somma sia versata nelle casse dello Stato entro il corrente anno, questa Commissione, per ragioni di equità e di opportunità - tenuto conto che la ditta è in liquidazione - ritiene di dover ridurre l'importo del detto addebito a lire 140.000;

Viste le leggi 18 luglio 1920 n° 999, 29 dicembre 1921 n° 1979 e il R.D. 4 maggio 1922 n° 638;

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione, esaminati gli atti ed esaminata le difese della ditta, propone che la SALPA sia tenuta a risarcire all'Esercizio dello Stato, a titolo di lucro indebito, la somma di lire 140.000.

Così deliberato addì 27 dicembre 1922 in assemblea plenaria.

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

[Firma illeggibile]

IL PRESIDENTE

G. Marsiani

Il Segretario Generale

Emilio D'Agostino



6

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI
GUERRA

=====

Sulla sistemazione dei contratti per fornitura di materiale aeronautico affidato alla Ditta Società Ceirano Automobili Torino (S.O.A.T.), sistemazione effettuata dal Comitato Interministeriale con Decreto N. 5 del 2 Marzo 1919;

Deliberando su la relazione e le proposte della sottocommissione D:

Attese le difese della ditta contenute nei memoriali esibiti;

Ha emesso la seguente

D e c i s i o n e

Visto che col citato Decreto venne liquidata alla Ditta, a titolo di indennizzo ammortamento impianti, la somma di L. 3.905.896,32, e, a titolo di indennizzo ammortamento ~~attrezzaggi~~ speciali, la somma di lire 901.909,60;

Visto che dal Mod.C = ~~firmato~~ e prodotto dalla Ditta il 17 febbraio 1919 al Comitato = contenente la dichiarazione della somma attribuita agli impianti preparati per l'esecuzione delle commesse ad essa affidate per la fornitura di materiale aeronautico (lire 8.161.502) e di quella richiesta agli effetti del rela=

tivo ammortamento, rilevasi avere la S.C.A.T. chiesto, a quest'ultimo scopo, la somma di L. 3.720,426, somma che, con lettera diretta dalla Ditta stessa in data 19 febbraio 1919 al detto Comitato, venne portata a L.3.864.000;

Considerato che in conseguenza risulta essere stata alla Ditta liquidata una somma (L.3.905.896.32) superiore a quella da essa richiesta (L.3.864.000);

Che non può attribuirsi nessuna importanza all'argomentazione della Ditta, che cioè la maggior somma liquidata dal Comitato è spesa dall'ulteriore aumento delle spese impianti esposto dalla Ditta con la citata lettera del 19 febbraio 1919, giacchè sta di fatto che soltanto in base a tale aumento nelle spese impianti la ditta chiese la maggior somma di L. 3.864.000 in confronto a quella prima richiesta in L. 3.720.426, a titolo di indennizzo ammortamento impianti, mentre d'altra parte non può non rilevarsi che di tale aumento nella spesa impianti, esposto con la citata lettera, non si può tener conto, non risultando essere esso stato debitamente controllato dall'ufficiale accertatore, il quale controllò e tenne presente a suo tempo soltanto la spesa di lire 3.161.502. Né si può ritenere che il detto Mod.C., presentato dalla ditta, si riferisca ad una proposta di liquidazione non accettata dal Comitato per non essersi tenuto conto di una fornitura per il Governo russo, giac-

chè la proposta fatta dalla Sezione Tecnica di Torino, accettata dalla Ditta e dal Comitato = proposta che teneva conto della fornitura per il Governo russo = posta la data del 29 gennaio 1919, cioè una data anteriore a quella del Mod.C. (17 febbraio 1919); e però dovesse logicamente presumere che, se ci sia stata una proposta non accettata dal Comitato, questa debba essere di data anteriore al 29 gennaio 1919, e che il Mod.C., essendo stato prodotto posteriormente alla proposta accettata, dalla ditta e dal comitato, abbia tenuto calcolo della detta fornitura;

Che, comunque, la detta somma liquidata dal Comitato a titolo di indennizzo smontamento impianti ed attrezzaggi appare indebitamente concessa sia perchè, nella relativa determinazione, venne applicato un coefficiente di svalutamento abbastanza elevato = 80% = sia perchè non venne tenuto calcolo di parte dell'importo dei semi-lavorati.

È di vero = processo che, tenendo presenti le cifre esposte dalla Ditta ^{nel detto} Mod.C. e con la citata lettera del 19 febbraio 1919, e il sistema seguito dalla Sezione Tecnica di Torino e dalla Giunta esecutiva, ne consegue che agli impianti preparati per l'esecuzione delle commesse per fornitura di materiale aeronautico rimase un valore corrispondente a circa il 10% di quello che avevano inizialmente = in merito al coefficiente di svalutamento

impianti, applicato alla Ditta nella misura dell'80%, deve
rilevare essere ormai notorio come il Comitato
Interministeriale abbia applicato alle ditte coefficienti
di svalutamento impianti in misura abbastanza elevata
specie nei primi mesi del suo funzionamento, essendo es-
so partito dal presupposto di un ribasso sensibilissimo
nei costi delle materie prime e della mano d'opera, pre-
supposto rilevatosi poi erroneo nella realtà dei fatti.
In conseguenza, si ritiene di dover ridurre il detto coef-
ficiente dall'80% al 70% anche per la considerazione che
la Ditta potè facilmente trasformare la lavorazione di
guerra in lavorazione di pace (costruzione di vetture
automobili), e che in seguito al diminuito potere di
acquisto della nostra moneta nel 1919, in confronto a
quello che esso aveva negli anni precedenti, i terreni e
i fabbricati, anzichè aver perduto il loro valore ini-
ziale, ne avevano acquistato uno maggiore,

Che per i semilavorati è noto che, nella deter-
minazione del relativo importo, si teneva conto, oltre
che dell'importo della materia prima e della mano d'ope-
ra, anche di quello delle spese generali da attribuirsi ai
lavori stessi, spese generali in cui era compresa la
quota parte ammortamento attrezzi e impianti; e però
l'Amministrazione, pagandone alle ditte il relativo im-
porto, veniva a corrispondere ad esse una quota parte di
ammortamento attrezzi e impianti proporzionale all'im-
montare dell'importo stesso. In conseguenza, nel fissare

l'indennizzo per i detti titoli alla SCAT, si sarebbe dovuto e si deve tener conto di parte dell'importo dei semilavorati = comprensivo della quota di ammortamento limitatamente alla macchina e all'attrezzaggio per cui passarono = per non corrispondere ad essa una quota di ammortamento doppia in confronto all'importo dei semilavorati in parola. E questo procedimento fu sempre adottato dal Comitato nei casi del genere;

Che, pur avendo la ditta realizzato guadagni con la vendita di parte dei semilavorati relativi ai motori H.S.42 = per cui furono ad essa liquidate L.11.699.913,28 e che furono ad essa ceduti per L. 1.150.000 = alla ditta Itala, la quale aveva una fornitura di detti motori che ultimò per intero, e con la vendita di autocarri = ad essa ceduti dall'Amministrazione in seguito a sua richiesta, ad un prezzo unitario oscillante da un massimo di L.8.500 ad un minimo di L.7.000, mentre nell'anno 1919 e successivi il prezzo degli autocarri era di gran lunga superiore e la Commissione non ritiene di fare in proposito alcun addebito alla ditta unicamente per le conclusioni cui essa giunge per l'indennizzo ammortamento ~~attrezzaggi~~ e impianti da corrispondersi ad essa;

Che, in base ai detti nuovi elementi, alla ditta avrebbe dovuto corrispondersi rispettivamente lire 2.976.499,77, a titolo di indennizzo ammortamento impianti, e L. 707.469,49 a titolo di indennizzo ammortamento attrezzaggi speciali;

Che, essendo ad essa state invece liquidate ri

spettivamente L. 3.905.896,32 e L. 901.909,60, ne consegue che essa dovrebbe essere tenuta a rimborsare al pubblico Erario la differenza, ammontante rispettivamente in L. 929.396,55 e in L. 194.440,11, cioè in totale lire 1.123.836,66.

Ritenute d'altra parte che la richiesta di concordato giudiziale da tempo avanzata dalla Società davanti al Tribunale di Torino potrebbe essere compromessa dall'addebito dell'intera cifra;

Viste le leggi 18 luglio 1920 N. 999, 29 dicembre 1921 N. 1979 e il R.D. 4 Maggio 1922 N. 638

P. Q. M.

La Commissione, esaminati gli atti ed esaminate le difese della ditta, propone che la Ditta Società Ceirano Automobili Torino sia tenuta a rimborsare all'Erario dello Stato, a titolo di lucro indebito, la somma globale di L. 1.000.000.

Così deliberato addì 10 dicembre 1922 in assemblea plenaria

IL PRESIDENTE

U. Marastani

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

min. Albertini

IL SEGRETARIO GENERALE

Eusebio Magagnoli



4

da COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SULLE SPESE DI GUERRA

=====

Nella seduta plenaria del giorno 12 Dicembre 1922

Ha emessa la seguente decisione in merito al la contestazione per i recuperi dei luori eccessivi conseguiti dalla Società Anonima Traffici Portuali di Napoli nel periodo dal 1° agosto al 20 ottobre 1920 in dipendenza del contratto stipulato col Commissariato Approvvigionamenti e consumi, nelle operazioni di sbarce dei cereali nel porto di Napoli.

= IN FATTO ED IN DIRITTO =

Con contratto in data 1 luglio 1920 la Società Anonima Traffici Portuali (Satrapo) fu incaricata di eseguire le operazioni di sbarce, imbarce, trasporto, immagazzinamento, spedizioni ecc. per i cereali in arrivo nel Porto di Napoli, destinati al Commissariato, contro un compenso a forfait di L. 18 per tonnellata. Tale forfait rappresentava la media del costo di varie operazioni, tenuto conto del sistema di lavoro fino allora praticato dall'Ufficio Grano di Napoli, e delle tariffe allora vigenti.

Con lettera 28 ottobre 1920 la predetta Società offriva a datare dal 20 dello stesso mese, di ri-

durre il forfait a L. 14.25, in vista delle economie che aveva potuto realizzare modificando e migliorando i sistemi di lavoro praticati per il passato.

La Direzione Generale degli approvvigionamenti ha riferito a questa Commissione che il forfait di L. 18 fu calcolato in misura eccessiva; e che il nuovo sistema adottato dalla Società le procurò fin dal primo giorno quelle economie che, soltanto tre mesi dopo, vennero fatte presenti all'Amministrazione quali conseguenze delle modifiche e miglioramenti apportati ai sistemi di lavori precedenti; poichè il piano di lavoro era stato preparato parecchio tempo prima che si stipulasse il contratto, e da persone praticissime le quali ben conoscevano gli inconvenienti che esistevano e che occorreva eliminare.

Onde si può affermare che il notevole ribasso del forfait da L. 18 a L. 14.25 per tonnellata, ^{1/2} tanto poté essere offerto, in quanto il primo fin dall'inizio fu molto alto e, che la Società Traffici Portuali, abbia in conseguenza realizzato nel periodo 1 agosto = 20 ottobre 1920, dei lucri eccessivi che possono valutarsi dall'allegato prospetto in L. 555.379,75.

Pertanto la Sottocommissione F. nella seduta del 20 ottobre u.s. deliberò il procedimento per il recupero dei lucri eccessivi contro la Società Satrapo, e nella udienza fissata furono contestate al rappresentan-

te di essa le risultanze degli atti.

La Società nelle sue deduzioni assume, che infatti essa consentì nell'ottobre 1920 una riduzione di tariffe in quanto poté realmente effettuare delle economie nelle operazioni di sbarco: però tali economie non si verificarono che alcuni mesi dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto, mercò la migliore organizzazione del lavoro da essa effettuato; mentre nei primi mesi dell'esecuzione del contratto, cioè dal luglio all'ottobre 1920, vi furono minori utili per le spese d'impianto e di organizzazione, che la Società dovette sostenere. = Inoltre la Società avrebbe avuto diritto a termine del contratto ai premi di anticipato sbarco, (despatchmoney) anche nei casi in cui veniva riscossi dagli armatori, e ad essi poi dovette rinunciare a premura dell'Amministrazione: ciò che fece appunto in vista degli utili conseguiti. Se ora dovesse restituire i lucri stessi, avrebbe fatto una rinuncia in completa perdita. Accenna inoltre ad altre cause per le quali il lavoro prestato non sarebbe stato proficuo di utili.

In sostanza la Società non si sofferma sulla contestazione specifica fattale dalla Commissione, ma oppone in via generica l'affermazione che nel complesso della gestione per alcune cause (scarichi di orzo, di zucchero, disconoscimento da parte dell'Amministrazione del diritto ai prezzi di anticipato sbarco): non furono utili

ma perdite.

Tuttavia essa ha offerto la somma di lire 50.000 a tacitazione completa dei lucri eccessivi contestati e con rinuncia al giudizio arbitrario.

La Commissione, tenuto conto che malgrado le considerazioni esposte la tariffa applicata alle operazioni di sbarco a Napoli fu più bassa che in altri posti; che in parte possono pure ammettersi le deduzioni della ditta, che cioè l'accettazione della minore tariffa sia stata dovuta alle economie realizzate dopo alcuni mesi di lavoro, e non prima; che la riduzione stessa fu spontaneamente fatta dalla Società; che altre economie essa fece realizzare all'amministrazione nelle spese di sosta delle chiatte e del lavoro straordinario, e che fece risparmiare l'onere delle controstaffe, che per il passato fu assai gravoso; e tenuto riguardo altresì che la Società ha offerta una somma in via transattiva con rinuncia al giudizio arbitrario, ritiene opportuno di accettare l'offerta stessa.

R. G. M.

La Commissione pronunciando in seduta plenaria delibera il recupero della somma di L. 50.000 per lucri eccessivi conseguiti dalla Società Anonima Tra

fici Portuali di Napoli in dipendenza del contratto per le operazioni di sbarco dei cereali nel Porto di Napoli, e manda al Ministero del Tesoro per l'emanazione del Decreto che ordini l'esecuzione della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE

G. M. Capolana

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

M. De Bosis

IL SEGRETARIO GENERALE

Eugenio D'Agostino





8

La Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulle Spese di Guerra, nell'adunanza plenaria del giorno 11 dicembre 1922, ha emanato la seguente deliberazione in merito alla convenzione 15 febbraio 1921, stipulata fra l'Istituto Cooperativo per l'acquisto, la trasformazione e la distribuzione dei manufatti per il consumo popolare e il Commissariato Approvvigionamenti e Consumi per la liquidazione della gestione dell'Ufficio Tecnico per gli Approvvigionamenti di Stato dalle Industrie Manifatturiere (UTASIM) -

IN FATTO

Con legge del 30 Settembre 1920, n. 1349, si stabilì che il Governo dovesse procedere alla liquidazione e cessazione di alcuni servizi di approvvigionamento compreso quello della lana, cotone, ed altre materie tessili.

Il Commissariato Generale per gli Approvvigionamenti e Consumi, autorizzato in base all'art. 2 della citata legge a stipulare, di concerto coi Ministri del Tesoro, dell'Industria e della Guerra, la cessione del materiale tessile a disposizione a Consorzi Cooperativi, stabilì di liquidare e chiudere al 15 febbraio 1921 la gestione fuori bilancio dei tessuti posta alle dipendenze dello Ufficio Tecnico per gli Approvvigionamenti di Stato dalle Industrie Manifatturiere, e, nel tradurre in atto la volontà del legislatore, scelse come cessionario dell'azienda statale un Consorzio del quale fanno anche parte taluni Enti Cooperativi tuttora debitori insolventi dello Stato. Tale Consorzio, denominato "Istituto Cooperativo per l'acquisto, la trasformazione e distribuzione dei manufatti per il consumo popolare", si costituì con un capitale sociale di cinque milioni, di cui una minima parte è stata poi effettivamente versata.

Devendosi addivenire alla stipulazione del contratto di cessione, per determinarne le modalità anche rispetto al pagamento del prezzo di acquisto, tra il Commissariato Generale Approvvigionamenti e l'Istituto in parola, fu stipulata la convenzione in data 15 feb.

braio 1921 (resa di poi esecutiva con Decreto dei Ministri del Tesoro, dell'Industria, della Guerra e del Commissariato) i cui patti fondamentali si concretarono nelle seguenti clausole:

1) Il Commissariato cedè al prezzo di costo all'Istituto Cooperativo il materiale tessile a disposizione in base ai contratti stipulati fino al 15 febbraio 1921 secondo un'apposito elenco (dal quale risulta che l'onere verso le ditte fornitrici ascendeva a circa 73 milioni), rimanendo però a carico dello stesso Istituto il pagamento delle merci (articolo 2).

2) Per agevolare l'Istituto nei pagamenti dei tessuti, furono messe a sua disposizione tutte le attività dell'Ufficio Tecnico, ammontanti, secondo la situazione contabile, a ben L. 32.217.224,47, nonchè gli utili che fossero per derivare dalla liquidazione della gestione di Stato (art. 3) -

3) Fu affidato all'Ente cessionario l'incarico di procedere alla realizzazione delle attività e al soddisfacimento delle passività risultanti dalla gestione dell'Ufficio Tecnico, e tra le passività previste dalla detta situazione contabile vi era anche il debito di L. 28.263.313,50 esistente verso il Ministero della Guerra, il quale aveva fornito un rilevante stock di cotone grezzo e costituì il capitale di dotazione dell'Ufficio Tecnico all'inizio della sua gestione. Si stabilì inoltre che il debito dell'Istituto verso lo Stato, debito rappresentato dall'attivo netto risultante dalla liquidazione, e da accertarsi al termine della medesima (tale termine fissato al 31 Dicembre 1921, è stato poi dilazionato per ben tre volte), dovesse essere restituito senza alcun interesse a rate annuali progressivamente crescenti nel lungo periodo di un novennio (art. 4 e 6) -

Quanto alla cessione dei contratti per forniture di tessuti è risultato in fatto, che, al momento in cui fu stabilita la cessazione e liquidazione dell'azienda dipendente dall'Ufficio Tecnico, lo Stato non aveva affatto giacenze di materiale tessile, e limitatissimi erano gli impegni già assunti coi fornitori per contratti

che avevano avuto un principio di esecuzione. Tali impegni raggiungevano complessivamente soltanto L. 8.735.020,88.

E' risultato peraltro che ingenti commesse di tessuti di cotone, in base a contratti stipulati dal 26 Novembre 1920 al 30 Gennaio 1921, e che impegnavano lo Stato per la considerevole somma di circa 65 milioni, furono fatte proprio alla vigilia della convenzione con l'Istituto Cooperativo, e precisamente nel breve periodo di tempo decorso tra l'atto costitutivo dell'Istituto, fatto il 12 ottobre 1920 con l'intervento del Commissariato Generale, e la firma della convenzione definitiva recante la data del 15 febbraio 1921.

Non v'ha dubbio quindi che i predetti contratti, essendo stati stipulati in un momento in cui l'azienda dei tessuti di Stato avrebbe dovuto procedere alla sua completa smobilitazione, furono fatti nell'esclusivo interesse dell'Istituto Cooperativo.

Avendo questo iniziata la sua attività, è venuta essa a coincidere con la crisi industriale e commerciale della primavera 1921, per effetto della quale si verificò una discesa generale dei prezzi, tutti i contratti per forniture di tessuti di cotone di cui si è parlato, diventarono onerosissimi per la forte depressione dei prezzi che ne aveva ridotto il valore a circa la metà, ed allora l'Istituto, che pur aveva accettati i contratti, trovatosi, e nell'impossibilità di far fronte col suo irrisorio capitale di fondazione agli impegni già assunti, e altresì nell'impossibilità di smaltire i tessuti, se ne liberò comodamente addossandone ogni rischio allo Stato.

Infatti, avendo i rappresentanti dell'Istituto segnalata al Ministro del Tesoro l'impossibilità di attuare le disposizioni contenute nell'art. 2 della convenzione, il detto Ministero, con una semplice lettera del 10 Settembre 1921, n. 15637, ritenne di potere interpretare l'articolo 2 del contratto "nel senso che la liquidazione dei tessuti di cotone si dovesse compiere per conto dello Stato, cosicchè questo, dovesse far suoi gli utili e subire le perdite che potessero eventualmente derivarne".

In tal modo, mentre l'Istituto fu salvato dalla crisi a cui sarebbe andato incontro, si fece assumere allo Stato tutta l'alea



e le conseguenze finanziarie dei contratti stipulati nell'interesse dell'Ente cooperativo e da esso già accettati.

L'interpretazione suddetta, definita "benevola" nei riguardi dell'Istituto nella stessa corrispondenza del Ministero del Tesoro, ma non certo conforme al testo della convenzione, nè consacrata in alcuna stipulazione modificatrice e previo l'assenso delle altre Pubbliche Amministrazioni che avevano approvato la convenzione del 15 febbraio 1921, fu subordinata ~~potente~~ alla riserva che le spese generali dell'azienda e attinenti allo smercio dei tessuti, dovessero essere a carico dell'Istituto in vista dei larghi benefici ad esso accordati dalla convenzione, ma, anche tale riserva (conforme allo spirito della stessa convenzione), non fu accettata dall'Istituto, il quale in definitiva ha poi ottenuto che le spese anzidette debbano essere sopportate da esso solo per una metà e per l'altra metà dallo Stato.

In seguito alla interpretazione data dal Ministero del Tesoro all'art. 2 del contratto, rimasero peraltro invariate tutte le altre clausole contrattuali favorevoli all'Istituto, il quale, avvalendosi ne per i suoi fini, ha prelevato da uno speciale conto corrente sulla Banca d'Italia una parte delle somme provenienti dalla gestione Statale per impiegarle nella gestione che esso svolge per suo conto e di cui si attribuisce agli utili.

Circa l'incarico affidato all'Istituto di procedere al pagamento delle passività della soppressa gestione dell'Ufficio Tecnico, è risultato ~~if~~ fatto che esso non ha soddisfatto minimamente il debito di oltre 28. milioni esistente col Ministero della Guerra, e, interpretando erroneamente la convenzione, pretenderebbe di usufruire di tale capitale per restituirlo senza interessi nel periodo di 9 anni al pari delle altre attività cedutegli. L'Istituto non ha ammesso neppure che il Ministero della Guerra, al quale esso ha venduto un determinato quantitativo di tessuti per l'importo di circa 7 milioni, possa imputarne il prezzo di costo a parziale scomputo del suo maggior credito, e del pari l'Istituto non ha ammesso la stessa compensazione nei confronti col Ministero degli Interni, al quale ha anche ce-

dute uno stok di tessuti.

DIRITTO

Atteso che il patto relativo alla cessione e restituzione senza interessi (per un novennio) di tutto l'attivo netto derivante dalla liquidazione, è pregiudizievole agli interessi dello Stato, il quale ha rinunciato a una cospicua fonte di lucro rappresentata dagli interessi semplici e composti sui capitali ceduti.

Atteso che il patto stesso è anche sproporzionato al compito affidato all'Istituto Cooperativo per la liquidazione della gestione dell'Ufficio Tecnico, onde sussiste una vera lesione degli interessi Erariali per sperequazione di prestazione.

Nè giova addurre in contrario, come ha sostenuto il Presidente dell'Istituto nelle sue contro deduzioni scritte, che lo scopo voluto dal Governo con la cessione d'ingenti valori per un lungo periodo di tempo fu quello di fornire all'Istituto Cooperativo i mezzi necessari per continuare l'opera svolta dall'Ufficio Tecnico, giacchè tale scopo, che deve ritenersi subordinato a quello della decisa smobilitazione dell'azienda statale, non si va realizzando affatto. E ciò è stato riconosciuto indirettamente anche da un membro della Giunta preposta alla vigilanza dell'Istituto in un rapporto fatto in data 29 agosto 1922 al Commissario Liquidatore per gli Approvvigionamenti e Consumi.

Atteso che con l'art. 2 della convenzione, intanto si cedeva tutto l'importante nucleo di attività previste nella situazione contabile al 15 febbraio 1921, in quanto l'Istituto si era obbligato tassativamente a ritirare i tessuti commessi alle fabbriche in base ai contratti stipulati alla data predetta, pagandone l'importo e assumendosi per necessaria conseguenza tutta l'alea inerente alla vendita, deve ritenersi che, con l'arbitraria interpretazione data al citato articolo, si sono svisate completamente la portata e gli effetti della convenzione a danno della Pubblica Amministrazione:

Infatti, mentre lo Stato si è addossato tutto l'eventuale rischio dei numerosi contratti per fornitura di tessuti di cotone, contratti già accettati dall'Ente Cooperativo, questo invece, giovandosi delle altre clausole contrattuali ad esso favorevoli e rimaste immutate, oltre a godere del privilegio della restituzione dell'attivo, senza alcuna corresponsione d'interessi, ha già prelevato dalla Banca d'Italia una parte delle somme ivi esistenti per acquistare manufatti per proprio conto, mentre non ha erogato minimamente il proprio capitale di fondazione, dimostrando così di voler conseguire i suoi fini particolaristici unicamente a spese dell'Erario.

Attesoché nessuna valida garanzia assicura che lo Stato sarà reintegrato delle ingenti attività cedute (in un momento in cui si sarebbe potuto procedere agevolmente ad una rapida liquidazione della gestione dell'Ufficio Tecnico) e ciò sia perché l'esiguo capitale sociale dell'Istituto, fissato in 5 milioni, non è stato effettivamente versato che per sole L.I. 130.000, sia perché le aleatorie operazioni di liquidazione e soprattutto quelle che l'Istituto sta compiendo e potrebbe compiere per proprio conto non offrono nessun affidamento al riguardo.

Ritenuta la necessità di proporre provvedimenti conservativi affinché lo Stato possa recuperare al più presto le sue attività realizzate e realizzabili, e che all'uopo occorra vincolare anche le somme esistenti sulla Banca d'Italia a favore dell'Istituto Cooperativo.

Visti gli articoli 8 e 9 del R. Decreto 4 Maggio 1922 n. 638

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione d'Inchiesta sulle Spese di Guerra delibera:

1) Che sia rescissa la convenzione in data 15 Febbraio 1921 fra l'Istituto Cooperativo per l'acquisto, la trasformazione e la distribuzione dei Manufatti di consumo popolare e il Commissariato Approvvigionamenti.

2) Che sia posto immediatamente il fermo sulle somme esistenti alla Banca d'Italia (in conto corrente) a favore dell'Istituto

Cooperativo anzidetto, e sia inoltre sospeso da parte del Ministero della Guerra ogni pagamento all'Istituto per i tessuti forniti alle stesse amministrazioni, demandando a S.E. il Ministro del Tesoro l'esecutorietà delle suddette deliberazioni.

3) Propone altresì di demandare a S.E. il Ministro del Tesoro ;

a) La sollecita nomina di un liquidatore la cui opera sia controllata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

b) La sistemazione di tutti i rapporti comunque finora interceduti fra lo Stato e l'Istituto Cooperativo.

c) L'emanazione di providenze atte a garantire gli interessi dell'Esercizio, specie per quanto si attiene alla formazione di un esatto inventario di tutte le merci esistenti e ancora da liquidare, al rigoroso controllo della contabilità dell'Istituto ed alla resa dei conti da parte del medesimo.

IL PRESIDENTE

U. Mazzolani

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

IL SEGRETARIO GENERALE

Ernesto D'Agostino



La Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulle
spese di guerra .

In merito allo affare riguardante la vendita del
Magazzino Centrale Militare di Napoli, vestiario ed equipag-
giamento , alla Esportatrice Italiana Società Anonima (E.I.
S.A.);

deliberando sulla relazione e sulle proposte della Sot-
tocommissione E ; e senz poter tener conto di alcuna
deduzione difensiva , per la irreperibilità dell'interessa-
to;

ha emessa la seguente

Decisione :

Ritenuto che un contratto del 18 Novembre 1920 , il Ragio-
niere Generale dello Stato , Comm. Vito de Bellis, in rap-
presentanza del Ministero del Tesoro e quale Delegato
del Comitato Liquidatore delle Gestioni di Guerra , vendeva
alla pitta Esportatrice Italiana Società Anonima di Ro-
ma (Eisa), rappresentata dall'avv. Vittorio Forti , tutto
il materiale alienabile esistente nel magazzino centrale
militare vestiario ed equipaggiamento di Napoli .

Tale convenzione venne approvata dal Comitato
Liquidatore G.G. nell'adunanza del 20 detto mese di No-
vembre , e di essa , dopo alcuni giorni, si rese cessiona-
rio , mercè compenso di L.30.000, il Sig. Arturo Pincherle
di ~~Spazio~~ Milano, il quale procedette al ritiro delle mer-
ci vendute, per un complessivo ammontare di L.L.339.062,83

Ritenuto che i prezzi di vendita del materiale
furono fissati in misura bassa ed arisoria dal Comitato
di periti nominato in base all'art. 2° del contratto

18 novembre 1920 , con grave perdita per l'Erario .

Ritenuto che tale perdita può ben fissarsi , onde rimanere in limiti sicuri ed obiettivi di giudizio , in L.774.689,51 così distinte :

- a) L.69.406,08 prezzo pagato in meno , sui colli per riparazioni da calzolaio , in confronto di quello offerto dalla Ditta E. Marfisa di Napoli ;
- b) L.133.139,53 somma pagata in meno , sullo stok di tela ex-antipitrica, in confronto del prezzo offerto dalla Ditta Ummarino di Napoli ;
- c) L.572.143,90 differenza dei prezzi risultante dal raffronto della perizia redatta in occasione della vendita in esame , con quella redatta dal Sig. Attilio Veroceli quasi nel medesimo turno di tempo, per stabilire i prezzi di cessione del materiale esistente nei magazzini vestiario ed equipaggiamento di Milano e Torino, e ciò per rispetto a sole poche voci di merci concordanti, nelle due perizie, per qualità e stato di conservazione .

Ritenuto che dalle dette somme debbono detrarsi le lire 30.000 pagate dal Pincherle in compenso dell'avvenuta cessione di contratto ; onde l'azione di recupero , da esercitarsi contro quest'ultimo, va limitata a L.744.689,51.

Viste le leggi 18 luglio 1920 N°999 e 29 dicembre 1921 N°1979 e il R.D. 4 maggio 1922 N°638

Per tali motivi .

La Commissione d'Inchiesta dichiara :

essenzialmente il Sig. Arturo Pincherle di Milano , a rimborsare l'Erario dello stato della somma di L. 744.689,51 .

Così decisa nella seduta plenaria del 10 dicembre 1922.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE *M. Maggiorani*
Sanmuro & *C. Caporaso*



La Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra nella seduta del 20 dicembre ¹⁹²² ha preso la seguente

D e l i b e r a z i o n e

Ritenuto che Corbella Luigi fu Vincenzo con contratto 13 dicembre 1914, stipulato in America, si obbligava a fornire all'Amministrazione Militare 2.000 cavalli per prezzo di dollari 290 ciascuno, nella qual somma era compreso il trasporto in Italia.

Con successivo contratto del 10 gennaio 1915 assumeva la fornitura di altri 2.000 capi per prezzo di dollari 225 per cavallo, consegnato alla banchina di New=Jork.

Il primo contratto fu parzialmente annullato; si che il Corbella fornì in tutto cavalli 2945, in sostanza a prezzo uguale, perchè l'eccedenza di 290 su 225 si può considerare dovuta al nolo.

Considerato che sia emerso dall'inchiesta del Colonnello Fè d'Ostiani che durante il periodo della rimonta Paglianti un cavallo costava a Saint=Louis dollari 140, che poteva subire l'aumento di 15 dollari, non di 30, come ha esserito il Corbella, per le spese di trasporto da Saint=Louis a New=Jork; che il medesimo prezzo trova conferma in quello dichiarato da Bradley in una citazione contro il Generale Salinas, ed in una dichiarazione rilasciata dai soci di Holland fornitori originari di

tutti i cavalli, come fu ritenuto dalla sentenza della Sezione di Accusa presso la Corte di Appellò di Roma del 9 maggio 1921.

Nessun dubbio, pertanto che il prezzo unitario di dollari 225 sia da ritenersi eccessivo.

Che, valutate tutte le circostanze, e tenuto conto di una percentuale di onesto luero, si crede giusto determinare in dollari 40 pari a L. 207,20 come quota di recupero per ciascun cavallo.

Il prodotto di L. 207,20 per 2945 numero dei cavalli fornito, dà la somma totale di L. 610.204, per la quale il Corbella deve essere dichiarato responsabile. Questi potrà soltanto far dedurre quanto abbia eventualmente pagato per profitti di guerra, bene inteso, relativamente ai due suddetti contratti.

Per tali motivi

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara Corbella Luigi fu Vincenzo residente in Milano Corso Lodi N.35 responsabile della somma di L. 610.204 (seicentodieci mila duecentoquattro) quale luero eccessivo relativo ai contratti 13 dicembre 1914 e 10 gennaio 1915 per la fornitura complessiva di cavalli 2945 a favore dell'Amministrazione Militare

Il Presidente

Il Segretario Politico

Il Segretario Generale

Carlo ...



31

La Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra nella seduta del 20 dicembre 1922 ha preso la seguente

D e l i b e r a z i o n e

Ritenuto che addì 9 febbraio 1915 Gulienetti Guido fu Francesco offriva al Ministero della Guerra circa 3000 cavalli dell'Americana del Nord per il prezzo di dollari 230 per capo, da consegnarsi sulla banchina del porto di imbarco, che avrebbe designato la Commissione di rimonta italiana in America. Il Ministero della Guerra con lettera del giorno successivo, accettava l'offerta.

Il Gulienetti consegnò in tutto 2800 cavalli. Considerato che sia da respingersi l'assunto del Gulienetti tendente all'esonero da ogni responsabilità per avere egli agito in nome di certo Widger giusta una lettera prodotta, perchè questa non può mutare i rapporti giuridici tra esso Gulienetti ed il Ministero della Guerra sorgente dal contratto, a prescindere poi che dal rendiconto della missione Vagliante = Salinas risulta che i pagamenti furono fatti al Gulienetti, non al Widger.

Considerato che sia emerso dall'inchiesta del Colonn. Fè d'Ostiani che durante il periodo della rimonta Vagliante un cavallo costava a Saint Louis dollari 140, che poteva subire l'aumento di 15 dollari, non di 30, come ha asserito il Gulienetti, per le spese di tra-

sporto da Saint Louis a New-York; che il medesimo prezzo trova conferma in quello dichiarato da Bradley in una citazione contro il Generale Salinas, ed in una dichiarazione rilasciata dai soci di Holland fornitori originali di tutti i cavalli, come fu ritenuto dalla sentenza della Sezione di accusa presso la Corte di Appello di Roma del 9 maggio 1921.

Nessun dubbio pertanto che il prezzo unitario di dollari 230 sia da ritenersi eccessivo.

Che, valutate tutte le circostanze, e tenuto conto di una percentuale di onesto lucro, si crede giusto determinare in dollari 40 pari a L. 207,20 come quota di ricupero per ciascun cavallo.

Il prodotto di L. 207,20 per 2800 numero dei cavalli forniti, dà la somma totale di L. 580.160, per la quale il Gulienetti deve essere dichiarato responsabile.

A tale somma si deve aggiungere la tassa di registro della convenzione in L. 44.034,92 la quale, per l'art.72 del regolamento per l'applicazione del Testo Unico della Legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, è a carico del fornitore.

Il Gulienetti potrà soltanto far dedurre quanto abbia eventualmente pagato per profitti di guerra, bene inteso relativamente alla detta fornitura.

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara
Gulienetti Guido fu Francesco residente in Roma al Vico
Divino Amore N. 14 responsabile della somma di L. 580.160
(cinquecentoottantamila centosessanta) quale lucro ec-
cessivo relativo alla suddetta fornitura di 2800 caval-
li a favore dell'Amministrazione Militare, ed inoltre
della somma di L. 44.034,92 (quarantaquattromila trenta-
quattro e cent.noventa due) per tassa di registro relati-
va alla fornitura medesima

Il Presidente
G. Nazzari

Il Segretario Politico
Guido Calabrese

Il Segretario Generale
Guido Calabrese

SOTTOCOMMISSIONE B.

SOCIETA' NAZIONALE TRASPORTI FRATELLI GONDRAND .

La Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra , nella seduta del 10 dicembre 1922, ha preso la seguente deliberazione:

ritenuto che la onerosità dei contratti conclusi dalla ditta fratelli gondrand con l'Amministrazione Militare per i trasporti dei depositi centrali di Firenze , di Piacenza e di Mantova dal 1915 al 1919 è rimasta comprovata soprattutto dal confronto dei prezzi praticati dalla Ditta di che trattasi con i prezzi stipulati dalle altre Ditte pure incaricate dei trasporti nello stesso periodo di tempo .

F Infatti per i depositi di Firenze , in virtù del contratto 15 giugno 1915, il prezzo unitario dei trasporti per Gondrand fu di lire 14 per merci comuni e di L.17 per esplosivi (prezzo ridotto a lire 11 per i trasporti di materiali comuni nella località Macelli nel febbraio 1916) e poi con l'atto addizionale dell'8 novembre 1918 aumentato a lire 14,30 per la località Macelli e a L. 17,50 per gli altri trasporti di materiali comuni .

Che nello stesso presidio di Firenze alla ditta Pieroni , che effettuò pure trasporti nella stessa epoca per l'Autorità Militare , fu accordato in media il prezzo unitario di L.5,28 , che salì ad un massimo di L.7,45

in seguito agli aumenti concessi a titolo di risarcimento dall'apposita Commissione per le controversie .

Che aumentando il prezzo massimo di L.7,45 concesso alla Ditta Pieroni di L.2,55 per tonnellata in considerazione delle maggiori spese incontrate dalla Ditta Gondrand per l'impianto ex-novo dei servizi in Firenze e del compenso per i trasporti notturni e per le operazioni di carico e scarico, che venivano compensati a parte per la Ditta Pieroni, si ha un ~~concesso~~ prezzo massimo di L.10, che la Commissione stima equo di fissare di fronte ad una media di prezzi minimi corrisposti a Gondrand per Firenze di L.13,10 .

Considerato che per i trasporti effettuati in Firenze la Ditta Gondrand riscosse complessivamente L.6.072.210,68, ne consegue che la differenza tra tale somma effettivamente pagata e quella minore che si sarebbe dovuta pagare in base al prezzo di L.10 per tonnellata, come sopra si è detto, è di L.1.436.935,36 che rappresenta un lucro eccessivo per la Ditta .

Che per i depositi di Piacenza , in virtù del contratto 18 maggio 1915 , il prezzo unitario dei trasporti per Gondrand fu di L.10,05 per i materiali comuni e di L.15 per gli esplosivi , aumentato poi , con l'atto addizionale dell'ottobre 1918 , a L.13,05 per i materiali comuni e a L.19,50 per gli esplosivi . La media dei prezzi minimi è quindi di L.11,55 per tonnellata .

Mancano contratti con altre Ditte per lo stesso presidio che possano servire di termine di confronto . La Commissione stima quindi opportuno di riferirsi ai contratti vigenti nel presidio più vicino , e cioè a quello di Bologna, e precisamente ai prezzi della Ditta Ferri , che sono i

più elevati, e specialmente ai due prezzi che ~~costringono~~ ^{costringono} dono ai trasporti più frequenti, da uno a tre chilometri (L.4,79 e 8,16) .

Per rendere unico e quindi comparabile, il prezzo della Ditta Ferri, è il caso di fare *la media* tra i due prezzi anzicennati, e si ha il prezzo di L.6,50 .

Si debbono aggiungere a tale prezzo L.1,50 per le operazioni di carico e scarico, che venivano pagate a parte per le altre Ditte, mentre per la Ditta Gondrand erano comprese nel prezzo unico, e si arriva così al prezzo di L.8 . A tale cifra si stima equo aggiungere L.2 per tonnellata in vista della organizzazione ad hoc impiantata dalla Ditta Gondrand e del compenso per i trasporti notturni . E così *il termine* ~~minimo~~ di confronto per Piacenza è dato in definitiva dal prezzo di L.10 per tonnellata fissato dalla Commissione, di fronte a quello medio di L.11,55 ^{minimo} riscosso dalla pitta .

Considerato che per i ~~ingenti~~ trasporti effettuati in Piacenza la Ditta Gondrand percepì complessivamente L.6.602.807,79, ne consegue che la differenza tra tale somma e quella che si sarebbe dovuta pagare in base al prezzo di L.10 per tonnellata, è di L.886.091,09 . tale cifra rappresenta il recupero per Piacenza .

Che per i depositi di ~~Mantova~~ ^{Mantova}, in virtù del contratto 22 maggio 1915 il prezzo unitario dei trasporti per Gondrand fu di L. 15 per le merci comuni e di L.19 per gli esplosivi, ridotto poi con l'atto addizionale 26 marzo 1917 a L.10 e a L.14 rispettivamente : sicchè la media dei prezzi

minimi corrisposti è di L.12,50 .

Che per Mantova mancano contratti di trasporti con altre Ditte nello stesso presidio , e si assumono , quindi , a dati di confronto , i prezzi del presidio viciniore e cioè di Bologna , come si è fatto per Piacenza . E così il termine di confronto , come per Piacenza , calcolando lo stesso aumento, è dato dal prezzo di L.10 per tonnellata .

Considerato che , per i trasporti di materiali comuni effettuati in Mantova la Ditta Gondrand riscosse L.3.757.110,18 , ne consegue che la differenza tra tale somma e quella che si sarebbe dovuta pagare in base al prezzo di L.10, fissato dalla Commissione , è di L.751.422,04, che rappresenta la cifra di recupero per Mantova .

Che indefinitiva il recupero a carico della ditta Gondrand per i trasporti effettuati in Firenze, Piacenza e Mantova è dato dalla somma complessiva di L.3.074.448,49 per lucro eccessivo .

Per tali motivi

La Commissione suddetta dichiara responsabile la Società Nazionale di Trasporti fratelli Gondrand , con sede in Milano , rappresentata dal Comm. Francesco Gondrand della somma di L.3.074.448,49 per lucro eccessivo relativo ai contratti di trasporti effettuati dalle Ditta di cui sopra dal 1915 al 1919 per depositi centrali di Firenze , Piacenza e Mantova .

Roma , 10 dicembre 1922

IL PRESIDENTE

U. Magnola

IL SEGRETARIO POLITICO

U. Albertini

IL SEGRETARIO GENERALE

U. Magnola